	A / 18313	
	COMUNE DI AREZZO	
	L.R.T. 3.11.1998 N. 77, ARTT. 5 E 6 CONTRATTO DI SERVIZIO TRA	
	L.O.D.E. DI AREZZO E AREZZO CASA S.P.A. PER LA GESTIONE DEL	
	PATRIMONIO FINALIZZATO ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.	
	L'anno 2019 il giorno 07 del mese di febbraio, presso la sede del Comune di Arezzo,	
4	senza l'assistenza dei testimoni per rinuncia espressa delle parti, sono comparsi:	
	- La dott.ssa Daniela Farsetti, domiciliata per la carica presso il Comune di	
VIII.	Arezzo, nella sua qualità di Direttore del Servizio Patrimonio e Provveditorato in virtù	
	del provvedimento n. 193 del 28 dicembre 2018 il quale interviene al presente atto	
	non in proprio, ma esclusivamente in funzione della carica, pertanto in nome, per e	
	nell'interesse del L.O.D.E. di Arezzo, in esecuzione delle delibere dello stesso,	
-	rispettivamente n° 1 e 2 entrambe del 20.04.2018, che qui si richiamano	
	integralmente ad ogni e per ogni effetto di legge;	
	- Il Sig. Gilberto Dindalini, nato a Civitella della Chiana il 6.11.1958,	
	domiciliato per la carica in Via Margaritone 6, Arezzo, divenuto Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione di Arezzo Casa S.p.A. a seguito di deliberazione	
	dell'Assemblea della stessa società, in data 31 maggio 2016, il quale interviene al	
	presente atto non in proprio, ma esclusivamente in funzione della carica, pertanto in	
	nome, per conto e nell'interesse di Arezzo Casa s.p.a., partita iva 01781060510,	
	giusta delega conferita con delibera del CDA di Arezzo Casa n° 14 del 24.06.2016;	
Model Annual Control of the Control	i quali premettono che:	
	- con L.R.T. 3 Novembre 1998 n. 77 (di seguito Legge Regionale) sono state	
	riordinate le funzioni di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.), prevedendo:	
	> l'attribuzione ai Comuni del patrimonio immobiliare di proprietà delle	
	1	

	\$.
ATED.	
ATER;	
> l'esercizio in forma associata delle funzioni attinenti al recupero, alla	
manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia	
residenziale pubblica;	
➤ la suddivisione del territorio regionale in ambiti ottimali di esercizio;	
> la costituzione di un nuovo soggetto gestore;	
 - con deliberazione del CRT 28 dicembre 1999 n. 397 l'ambito provinciale di Arezzo	
 è stato individuato quale "livello ottimale di esercizio" (L.O.D.E.) delle funzioni in	
 materia di edilizia residenziale pubblica, conferite ai Comuni con la citata legge	
regionale;	
 - il L.O.D.E. di Arezzo è stato costituito il 28 ottobre 2002 dalla conferenza dei	
 sindaci con atto n. 1/2002, avente efficacia immediata ed iniziando, da quella data,	
 tutte le attività conseguenti alla Legge Regionale e successive norme di attuazione;	
- il L.O.D.E. di Arezzo si è dotato di un Regolamento generale;	
 - con atto n. 6 del 23.9.2003 il L.O.D.E. di Arezzo ha deliberato all'unanimità;	
 > di costituire il nuovo soggetto gestore, operante in luogo dell'ATER, in	
esecuzione dell'art. 6 della Legge Regionale, sotto forma di società per azioni a	
capitale interamente pubblico;	
b di associarsi, per l'esercizio delle funzioni attinenti l'edilizia residenziale	
pubblica, mediante convenzione, come consentito dall'art. 30 D. Lgs. 18.8.2000 n.	
267;	
-Con atto n. 7 del 19 novembre 2003 il L.O.D.E. di Arezzo ha approvato lo statuto.	
l'atto costitutivo ed ogni altro documento necessario alla costituzione del nuovo	
soggetto gestore, denominato "Arezzo Casa s.p.a.",	
- Ai sensi dell'art. 3 dell'atto costitutivo, in attuazione dell'art. 5 della Legge regionale,	
,	

a		
	alla società è stato affidato l'esercizio delle funzioni attinenti il recupero, la	
	manutenzione, la gestione amministrativa del patrimonio destinato all'edilizia	
	residenziale pubblica nonché la realizzazione di nuove costruzioni nello stesso	
	settore; dette funzioni devono essere svolte secondo le direttive impartite dal	
***************************************	L.O.D.E. e nel rispetto dei contratti di servizio;	
	L.O.D.L. e nei rispetto dei contratti di Servizio,	
	- la Società è stata costituita in data 30.12.2003 in esecuzione delle deliberazioni dei	
	consigli comunali dei Comuni soci. La stessa è stata iscritta nel Registro delle	
**************************************	Imprese (n. 138.902) in data 22.01.2004, acquisendo pertanto la personalità	
	giuridica;	
when the state of	- La Società così costituita è divenuta operativa dalla data del 1° marzo 2004	
	mediante contestuale scioglimento dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale	
	di Arezzo (di seguito ATER);	
	- In esecuzione della legge regionale, art. 3, il patrimonio immobiliare di edilizia	
	residenziale pubblica e quello non vincolato ai fini e.r.p, comunque non strumentale	
	all'esercizio dell'attività di impresa, già in proprietà dell'ATER, è stato trasferito	
	direttamente ai Comuni nel cui territorio è ubicato;	
- Control of the Cont	- Con deliberazione n. 3 del 26 maggio 2004 il L.O.D.E. ha approvato il testo	
Mark and other property of the state of the	definitivo del contratto di servizio avente decorrenza 1° giugno 2004;	
	- L'art. 4 del citato contratto di servizio ha disposto la scadenza dello stesso al 31	
	dicembre 2009;	
***************************************	- con deliberazione n. 15 del 4 dicembre 2009 l'assemblea del L.O.D.E. ha	
	determinato la durata dell'affidamento ad Arezzo Casa spa in anni 10;	
	- con deliberazione dell'assemblea n. 13 del 10.9.2010 il L.O.D.E., ha approvato il	
	testo definitivo del nuovo contratto di servizio avente decorrenza 1 gennaio 2010 e	
	scadenza 31.12.2014;	

- con deliberazione dell'assemblea n. 12 del 15.12.2014 il L.O.D.E., ha prorogato il	
termine di scadenza del contratto di servizio fino al 30.06.2015 ed ha previsto la	
costituzione di un gruppo tecnico per lo studio e la redazione del nuovo schema	
contrattuale;	
- come stabilito dal Comitato Esecutivo del L.O.D.E. in data 8.9.2015, è stata avviata	
la revisione del contratto, dando mandato ad apposito gruppo di lavoro per la	
redazione del nuovo testo da sottoporre all'assemblea.	
- Con deliberazione del consiglio di amministrazione n. 3 del 24.01.2018 la società	
"Arezzo Casa s.p.a." ha approvato il testo del contratto di servizio, oggetto della	
presente sottoscrizione;	
-con deliberazione di assemblea di L.O.D.E. n. 1 del 20 aprile 2018 è stata	
modificata la durata dell'affidamento della gestione del patrimonio abitativo dei	
Comuni, finalizzato all'edilizia residenziale pubblica nei confronti del soggetto gestore	
Arezzo Casa S.p.A. fino al 31 dicembre 2044;	
- con deliberazione di assemblea di L.O.D.E. n. 2 del 20 aprile 2018 è stato	
approvato il testo definitivo del contratto di servizio, avente decorrenza dalla data di	
sottoscrizione, sulla base del quale le parti stipulano il presente atto;	
- nel presente contratto:	
> per Gestore si intende la società Arezzo Casa s.p.a.;	
➤ I trentasei (36) Comuni associati intervengono a tutela di propri specifici	
interessi, ma costituiscono, ai fini del presente atto, una parte unitaria, di cui il	
L.O.D.E. è espressione;	
> I Comuni intervengono al presente atto anche singolarmente	
considerati, in tutti i casi specificati negli articoli che seguono;	
> II Gestore conseguentemente riconosce come vincolante per sé sia le	
4	

ok gi		
was a second and a	direttive del L.O.D.E., sia le manifestazioni di volontà dei singoli Comuni firmatari,	
	ove previste;	
	Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente	
	contratto ed è espressamente approvato dalle parti intervenute, si conviene e si	
	stipula quanto segue:	
	TITOLO I	
	(REQUISITI DEL CONTRATTO)	
	Art. 1	
	(Oggetto del contratto e natura del servizio gestito)	
	Costituisce oggetto del presente contratto, l'affidamento ad Arezzo Casa S.p.A., da	
	parte dei Comuni associati (ciascuno singolarmente ed unitamente nella loro totalità),	
	delle funzioni pubbliche e di servizio pubblico non a rilevanza economica, attinenti:	
	- alla gestione amministrativa del patrimonio di edilizia residenziale pubblica,	
	come individuato al successivo art. 3;	
	- alla manutenzione e recupero dello stesso patrimonio;	
	- alla realizzazione di interventi di nuova costruzione, finanziati attraverso le	
	risorse, statali e regionali, dell'edilizia sovvenzionata e agevolata.	
	Contestualmente sono affidate al Gestore le relative attività tecniche, giuridiche,	
- Sux	economiche e finanziarie, nonché i rapporti con l'utenza, come meglio descritto nel	
	prosieguo dell'atto, in forma esplicativa e non esaustiva.	
	Art. 2	
	(causa)	
	Stante la funzione sociale delle politiche abitative di competenza dei Comuni	
	associati, costituisce causa del presente contratto – pertanto finalità del medesimo –	
	l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione del patrimonio in forma	
	5	
	j	

		t ,
	associata, nonché di ogni futuro programma, acquisitivo o costruttivo, rivolto ad	
	incrementare lo stesso patrimonio di edilizia residenziale pubblica.	
	Art. 3	
	(descrizione del patrimonio)	
	Il patrimonio affidato con il presente contratto è costituito dagli alloggi e dai locali	
	destinati ad uso non abitativo (negozi, magazzini, servizi) presenti nei complessi	
	immobiliari e.r.p. di proprietà dei Comuni associati, esistenti e futuri, costruiti con o	
	senza il concorso o il contributo pubblico, utilizzati per le finalità proprie dell'edilizia	
	residenziale pubblica e come tali assoggettati alla disciplina della Legge Regionale in	
***************************************	materia di edilizia residenziale pubblica. Con riferimento ai locali destinati ad uso non	
	abitativo, il suddetto affidamento è sottoposto a condizione che gli stessi configurino	
	un rapporto di accessorietà, strumentalità o comunque marginalità rispetto al	
MARKATAN SANSAN	complessivo degli immobili gestiti.	
	I Comuni, tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota regionale prot.	
	A.000.GRT/318490/A.70.40 inoltrata in data 1.12.2008 dal responsabile del Settore	
	Edilizia Residenziale Pubblica (Direzione generale delle politiche territoriali ed	
	ambientali), d'intesa con il soggetto gestore provvedono con separato atto a	
	disciplinare l'uso e la vendita dei locali destinati a uso non abitativo presenti nei	
	complessi di edilizia residenziale pubblica.	
	Art. 4	
	(durata e rinnovo del contratto)	
	Nell'ambito della durata di affidamento del servizio deliberata dall'assemblea del	
	L.O.D.E. con atto n. 1 del 20 aprile 2018, il presente contratto ha validità dalla data	
	della sua sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2023, fatta salva una diversa durata	
	eventualmente imposta da sopravvenute normative di settore, cui la presente	
	6	

સ ક		
	disciplina convenzionale verrà sottoposta per verifica di conformità.	
	Il contratto è rinnovabile soltanto per iscritto e per espressa pattuizione delle parti.	
	Almeno cinque mesi prima della scadenza, le parti s'incontreranno per avviare la	
	procedura di rinnovo. Il Gestore dovrà in ogni caso assicurare la continuità della	
	gestione affidatagli, espletandola in conformità al presente contratto fino al momento	
	in cui la gestione sia affidata a terzi.	
	Art. 5	
	(divieto di cessione del contratto)	
	Il Gestore non può cedere o trasferire a terzi i diritti nascenti dal presente contratto.	
:	Non configurano cessione del contratto eventuali fusioni, incorporazioni, scissioni e	
	scorpori o trasformazioni in soggetti giuridici di altra natura in quanto resi obbligatori	
	dalla disciplina regionale e dalle deliberazioni dell'autorità di ambito L.O.D.E. di	
***************************************	Arezzo.	
	TITOLO II	
	(OBBLIGAZIONI DELLE PARTI)	
ALIAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	Art. 6	
	(funzioni dei Comuni)	
	I Comuni associati danno pieno mandato al Gestore, a decorrere dalla data del	
•	presente contratto, a svolgere per loro conto tutte le attività connesse e funzionali	
	all'affidamento oggetto del contratto medesimo. Ai sensi delle vigenti disposizioni in	
	materia di edilizia residenziale pubblica, restano riservate alla competenza dei	
	Comuni tutte le funzioni attinenti la programmazione degli interventi, la destinazione	
	delle risorse economico-finanziarie, la definizione degli obiettivi e degli indirizzi	
	politico-amministrativi, l'esercizio di poteri autoritativi.	
	In particolare competono a ciascun Comune:	
	7	
	I The state of the	I .

		,
	- l'individuazione dei soggetti destinatari degli alloggi e le relative	
ana Auri mana ana ana ana ana ana ana ana ana an	assegnazioni, ordinarie, straordinarie e di emergenza sociale;	
	- la verifica sulla sussistenza dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, per	
	l'assegnazione degli alloggi; l'emanazione e l'esecuzione dei provvedimenti di	
	autotutela (annullamenti e decadenze), fermi restando i compiti di vigilanza a carico	
	del Gestore, come previsti all'art. 8;	
	- le azioni a tutela dell'uso legittimo del patrimonio, ivi compresa la	
	repressione dell'abusivismo, mediante emanazione ed esecuzione dei provvedimenti	
	di rilascio degli alloggi occupati senza titolo, fermi restando i compiti di vigilanza a	
	carico del Gestore, come previsti dall'art. 8;	
	- la formazione e gestione dei piani di mobilità dell'utenza e l'emanazione dei	
	relativi provvedimenti, anche coattivi;	
	- l'alienazione del patrimonio e.r.p. e comunque di tutto quanto di proprietà	
	dei Comuni;	
Marie Ma	- il rilascio dei titoli abilitativi all'attività edilizia in generale, secondo la	
	normativa vigente; in particolare competono ai Comuni le autorizzazioni in ordine	
	all'installazione o modifica di impianti per lo sfruttamento degli immobili oggetto del	
	presente contratto (quali antenne di telefonia mobile, impianti pubblicitari, ecc.).	
	I Comuni si impegnano ad attivare su richiesta del soggetto gestore apposita	
	Conferenza di Servizi per esaminare e definire unitariamente tutte le pratiche edilizie	
	di competenza di Arezzo Casa che necessitano di una qualunque forma di	
	autorizzazione comunale.	
	Art. 7	
	(affidamento al Gestore)	
The state of the s	Il Gestore accetta l'affidamento regolato dal presente contratto e conseguentemente	
	8	

A L		
	si obbliga:	
	- ad adottare tutte le misure idonee a garantire l'efficacia, l'efficienza,	
	l'economicità del servizio,	
	- a svolgere le attività di seguito descritte, comprensive di termini ed obblighi	
NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	specifici, altresì osservando, nei limiti delle proprie competenze, tutte le norme, i	
	regolamenti e le prescrizioni vigenti in materia di edilizia residenziale pubblica	
	nonché ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, da parte dei Comuni o di altri	
	Enti competenti, per l'esercizio delle funzioni affidate;	
	- ad osservare ed eseguire le deliberazioni assunte dal L.O.D.E. di Arezzo	
	nelle materie oggetto dell'affidamento;	
analysis and a second a second and a second	- a mantenere sollevato e indenne ciascuno dei Comuni associati da ogni	
	danno che possa derivare a terzi dall'esercizio delle funzioni affidate e delle	
	connesse attività, siano esse effettuate direttamente ovvero attraverso appaltatori o	
***************************************	altri;	
	- a soddisfare gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi inerenti la	
	gestione oggetto del presente contratto.	
	Nel caso di violazione delle norme di cui al precedente comma, il Gestore sarà unico	
	responsabile per le sanzioni irrogate nei suoi confronti.	
	Art. 8	
	(Attività di gestione)	
	La gestione concerne tutte le prestazioni amministrative, tecniche e contabili per	
	mezzo delle quali si assicura il costante e corretto utilizzo del patrimonio, nonché il	
	rapporto giuridico-economico con l'utenza insediata.	
	Il Gestore è tenuto ad applicare agli alloggi di edilizia residenziale pubblica le	
	normative statali e regionali vigenti e quelle che nel corso del tempo saranno	
	9	

toelección and interestant and another antique in propries and comparticulativis	
emanate; altresì applicherà, nel corso della gestione, i propri regolamenti, attuativi	
delle citate norme ed approvati, secondo la competenza, dalla Regione e/o dal	
L.O.D.E., nonché le procedure amministrative, tecniche e contabili, derivante dalle	
stesse norme.	
In particolare sono affidate al Gestore le seguenti attività:	
stipula dei contratti di locazione e loro registrazione.	
Invio di copia dei contratti di locazione ai Comuni proprietari;	
3. consegna degli alloggi agli assegnatari e ripresa in consegna degli alloggi	
rilasciati, con emissione delle comunicazioni obbligatorie ai sensi di legge, a carico	
della proprietà;	
 4. accertamento periodico dei redditi delle famiglie assegnatarie, secondo le	
disposizioni normative vigenti, e successive comunicazioni ai Comuni come meglio	
 indicato al successivo art. 11;	
5. determinazione, aggiornamento, ricalcolo dei canoni di locazione e loro	
riscossione, mediante l'emissione di bollettini mensili di pagamento;	
 6. controllo sulle variazioni intervenute nei nuclei familiari degli assegnatari,	
provvedendo, ove occorra, alle volturazioni dei contratti o altre regolarizzazioni,	
 esclusi i casi di competenza comunale, ai sensi dell'art. 6 del presente contratto;	
7. recupero delle somme dovute dall'utenza per i servizi a rimborso;	
8. contestazione dei ritardati pagamenti ed applicazione delle eventuali	
 penalità, con esercizio di ogni azione, giudiziale ed extragiudiziale, per il recupero del	
credito e, ove occorra, l'attivazione del procedimento di sfratto, entro i limiti previsti	
dalla Legge Regionale e.r.p., escludendosi la necessità di mandato da parte del	
Comune, ovvero la richiesta di decadenza ai Comuni;	
9. esercizio delle azioni, giudiziali ed extragiudiziali, avverso altri inadempienti	
10	

degli obblighi contrattuali o condominiali, fermo restando il consenso preventivo del	
Comune proprietario per procedere, in questi casi, alla risoluzione dei contratti	
 locativi;	
 10. verifica delle situazioni di indigenza che impediscano il regolare pagamento	
del canone di locazione da parte degli assegnatari, con obbligo di comunicazione al	
 Comune proprietario, con cadenza semestrale, nei mesi di gennaio e luglio,	,
 dell'elenco degli assegnatari morosi per più di sei mensilità, come meglio indicato al	
successivo art. 11;	
 11. rilevazione di situazioni o fatti che possano pregiudicare la continuazione del	
 rapporto locativo o il corretto utilizzo degli alloggi;	
12. promozione e supporto, amministrativo ed economico, delle autogestioni,	
 nelle forme e con le finalità stabilite dalla Legge Regionale e.r.p. e successiva	
 disciplina di attuazione. In particolare tra le parti si conviene di adottare in via	
sperimentale, in ogni caso in cui sia applicabile, il Regolamento-tipo di autogestione	
di cui alla deliberazione Giunta Regionale Toscana 7.7.2003 n. 665;	
13. attivazione delle necessarie forme di amministrazione e gestione nei	
fabbricati interamente di proprietà comunale;	
14. partecipazione e controllo sull'attività degli organi condominiali in fabbricati a	
 proprietà mista. L'Azienda rappresenta i Comuni nell'ambito dei condomini misti, sia	
 nei casi in cui la proprietà comunale sia di minoranza sia nei casi in cui sia di	
maggioranza. Il Gestore nei condomini nei quali non è stato incaricato	
dell'amministrazione, dovrà richiedere agli amministratori di condominio i conteggi di ripartizione degli oneri condominiali e verificarne la correttezza, con obbligo di	
 comunicare l'esito agli amministratori interessati, entro 30 giorni dalla ricezione delle	
stesse.	

		,
	15. rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione dei lavori richiesti dai singoli	
NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	assegnatari a proprie cura e spese, nel rispetto della vigente normativa in materia	
	edilizia ed impiantistica;	
<u> </u>	16. accatastamento degli immobili e successivi aggiornamenti. Espressamente il	
	Gestore assume l'onere di accatastare i fabbricati comunali non ancora censiti e di	
	provvedere alle variazioni o correzioni delle posizioni catastali correnti, ove occorra,	
	con priorità per gli immobili inseriti nei piani di vendita approvati;	
	17. gestione dei rapporti con Enti erogatori di servizi per tutto quanto necessario	
	all'abitabilità degli alloggi, nonché attivazione e gestione degli impianti comuni;	
	18. gestione e sviluppo dei sistemi informativi finalizzati all'amministrazione	
	dell'e.r.p., all'analisi delle problematiche di settore, alla formazione di una banca dati	
	dell'utenza costantemente aggiornata. Espressamente il Gestore assume il compito	
	di comunicare al L.O.D.E. tutte le informazioni, ottenibili dalla lettura dei dati	
	informatici, utili a svolgere le funzioni, di coordinamento e di sviluppo del settore,	
	affidate all'autorità di ambito dalla Legge Regionale;	
	19. gestione del procedimento di alienazione degli alloggi inseriti nei piani di	
	vendita approvati ai sensi della L.R.T. n. 5/2014, della Legge n. 80/2014 (di	
	conversione del D.L. n. 47/2014), della Legge 560/1993, così articolata:	
	 verifica preliminare sulla permanenza dei requisiti per l'acquisto 	
	dell'alloggio da parte degli assegnatari interessati; in caso di incerto o negativo	
	riscontro, la procedura sarà sospesa ed i singoli casi saranno segnalati al Comune	
	proprietario per i provvedimenti di sua competenza;	
	■ predisposizione degli atti, tecnici ed economici, preliminari al	
	contratto di cessione;	
	riscossione dei corrispettivi; in caso di mancata riscossione delle	
	12	

	somme dovute, il Gestore ne sollecita il pagamento presso gli assegnatari interessati	
	ed attiva le necessarie azioni extragiudiziali e giudiziali;	
	versamento cumulativo degli introiti entro il 30 giugno dell'anno	
WANTED TO THE TOTAL THE TOTAL TO THE TOTAL TOTAL TO THE T	successivo nella contabilità speciale accesa presso la Tesoreria provinciale dello	
	Stato in conformità delle vigenti disposizioni in materia;	
	Per tale attività è riconosciuto al Gestore un compenso, stabilito nell'1,5% degli	
***************************************	importi annualmente incassati (salvo eventuali futuri adeguamenti per effetto di	
	norme statali e regionali).	
	Art. 9	
	(funzioni relative agli interventi edilizi)	
·	Sono affidati al Gestore gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di	
	recupero edilizio, comunque rivolti alla conservazione e al costante e positivo utilizzo	
Carried State Control of the Control	del patrimonio, nonché quelli finalizzati ad incrementare il numero di alloggi di edilizia	
	residenziale pubblica, sotto forma di nuove costruzioni ed acquisto di immobili.	
***************************************	La programmazione edilizia e la destinazione delle risorse a ciò dedicate avviene	
	nelle forme stabilite al successivo art. 17.	
	I Comuni associati danno atto che, ai sensi della deliberazione C.R. della Toscana	
	26.6.2002 n. 109, i proventi derivanti dalle cessioni immobiliari saranno utilizzati	
	esclusivamente per finanziarie gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero	
	edilizio, nuova costruzione ed altre attività finalizzate all'incremento del patrimonio di	
MANAGEMENT	e.r.p., localizzati nell'ambito di competenza L.O.D.E.	1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
	La localizzazione degli interventi e la ripartizione delle risorse è decisa solidalmente	
	dal L.O.D.E. e comunicata alla Regione, qualora ne occorra l'approvazione.	
	I finanziamenti localizzati dal L.O.D.E. sono posti a disposizione di cassa del Gestore	
Mahala Marana and Mara	che li utilizzerà per sostenere gli oneri di intervento come previsti nei quadri tecnico-	,
	13	

		ź
4	economici (QTE), in misura comunque non superiore ai massimali stabiliti dalla	
	Regione Toscana per l'edilizia residenziale pubblica, periodicamente aggiornati.	
	Al Gestore è riconosciuto e corrisposto un compenso per spese generali e tecniche,	
	calcolato in misura percentuale sul finanziamento attribuito, secondo la tipologia di	
	intervento, come stabilito dalla normativa regionale per l'edilizia residenziale pubblica	
	a fronte di attività amministrative e tecniche.	
	In via generale, per gli interventi edilizi da compiersi, il Gestore provvede:	
	> a progettare e realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria,	
	se richiesto dal Comune interessato e dalla natura e consistenza del programma	
	affidatogli;	
	> a predisporre tutti gli elaborati necessari per l'appalto dell'intervento; a ciò	
	adempie attraverso il personale tecnico alle sue dipendenze o, se occorra, con	
	ricorso a professionisti esterni, individuati nelle forme di legge;	
	> a fungere per i Comuni associati da stazione appaltante ai sensi del D. Lgs.	
was a substitute of the substi	N. 50/2016 e s.m.i.;	
	> ad effettuare la direzione dei lavori, i collaudi ed ogni altra connessa attività	
	tecnico-amministrativa, compresa la tenuta della contabilità dei lavori, in particolare	
	per quanto concerne l'utilizzo di finanziamenti pubblici e la loro rendicontazione,	
	nelle forme e nei termini previsti dalle norme di settore.	
	Si conviene tra le parti che gli interventi di manutenzione e recupero edilizio,	
	determinati da cause non imputabili alla gestione e caratterizzati da assoluta	
	necessità ed urgenza, pertanto non programmati, sono ugualmente realizzati, a	
	tutela dell'utenza o di terzi o allo scopo di evitare più gravi danni patrimoniali, previo	
	accordo tra il Gestore e il Comune proprietario.	
	Dell'intervento necessario ed urgente è comunque data informativa al L.O.D.E., per	
	14	

a a		
	una completa valutazione delle attività di gestione e delle risorse investite nella	
	conservazione del patrimonio.	
	9.1. Manutenzione ordinaria	
	Sono affidate al Gestore le attività di pronto intervento e le manutenzioni ordinarie,	
	con esclusione di riparazioni o interventi posti a carico degli assegnatari e delle	
***************************************	autogestioni, a norma di contratto e di regolamento.	
	È comunque fatta salva la facoltà del Gestore di intervenire, in caso di inadempienza	
	degli assegnatari, a tutela della proprietà ricevuta in gestione, sia sotto forma di	
	diffida, sia sotto forma di diretto intervento, con oneri a carico degli inadempimenti.	
	Gli interventi sono realizzati dal Gestore utilizzando quota parte dei proventi dei	
	canoni percepiti ai sensi del successivo art. 15.	
***************************************	9.2. Manutenzione straordinaria e recupero edilizio	
	Il Gestore fornisce al L.O.D.E. tutte le informazioni e le attività di supporto tecnico-	
	economico, necessarie a definire i programmi di ambito.	
	I programmi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio del patrimonio saranno	
	localizzati con deliberazione del L.O.D.E. e finanziati mediante l'utilizzo:	
	> di risorse pubbliche, statali e/o regionali, specificamente destinate al	
	recupero del patrimonio edilizio esistente;	
	di quota parte dei proventi derivati dalle cessioni immobiliari;	
	> di quota parte dei proventi (qualora sussistano residui) dei canoni riscossi	
	dal Gestore ai sensi del successivo art. 15;	
	> di altre risorse rese disponibili dal Comune o dal concorso, nell'attività	
	costruttiva, di altri operatori, pubblici e privati.	
	Sotto il profilo progettuale ed attuativo, il Gestore assicura priorità ai programmi di	
	manutenzione straordinaria e di recupero finalizzati a rendere gli alloggi idonei per	
	15	

	l'assegnazione e la celere consegna agli aventi titolo, con particolare riguardo per le	
	opere di messa in sicurezza delle abitazioni, di installazione o adeguamento degli	
	impianti, di abbattimento delle barriere architettoniche, di rifacimento delle facciate,	
	dei tetti e di altre parti comuni in condizioni di degrado.	
	9.3. Nuove costruzioni e acquisti	
	Su programmazione e direttive del L.O.D.E. e previo accordo, in tutte le forme	
	necessarie, con il Comune interessato, il Gestore progetta e realizza gli interventi di	
	nuova costruzione, intendendosi per tali sia nuovi insediamenti abitativi sia	
	demolizioni e ricostruzioni di fabbricati esistenti.	
	Alla realizzazione degli interventi sarà provveduto mediante:	
	> finanziamenti statali e regionali finalizzati all'incremento del patrimonio di	
	edilizia residenziale pubblica;	
	➤ proventi previsti o derivati dall'alienazione degli alloggi;	
	> quota parte dei proventi (qualora sussistano residui) dei canoni riscossi dal	
	Gestore ai sensi del successivo art. 15;	
	➤ altre risorse rese disponibili dal Comune o dal concorso, nell'attività	
***************************************	costruttiva, di altri operatori, pubblici e privati.	
	Il Gestore, su direttiva del L.O.D.E. e previo accordo con il Comune interessato	
	partecipa alla progettazione e alla realizzazione di interventi facenti parte di	
-	programmi urbanistici complessi, comunque denominati, provvedendo a stipulare i	
	contratti o le convenzioni che ne regolano le finalità, le modalità attuative, i costi di	
	attuazione.	
	Art. 10	
	(funzioni ulteriori)	
	Sono attribuite alla competenza del Soggetto gestore le seguenti ulteriori funzioni di	
	16	

supporto, raccordo amministrativo e coordinamento:	
a) rilevazione e valutazione della domanda abitativa e programmazione delle	
risorse disponibili;	
b) valutazione e promozione delle possibilità di sviluppo integrato delle diverse	
politiche abitative nell'ambito ottimale;	
c) promozione dei programmi integrati di intervento, dei programmi di	
riqualificazione urbana, dei programmi a sostegno delle locazioni abitative;	
 localizzazione di nuovi interventi abitativi;	
 e) proposte di individuazione delle risorse finanziarie a ciò dedicate ed	
 attivazioni delle procedure per ottenerle per ottenerlo a favore dei Comuni	
convenzionati;	
f) proposte di programmazione degli interventi di manutenzione e risanamento	
del patrimonio abitativo esistente;	
 g) altre attività di supporto e raccordo amministrativo, con esclusione delle	
funzioni di verifica/controllo ed indirizzo (riservate alla esclusiva competenza	
 dell'assemblea del LODE), che si rendano necessarie nel presidio sui diversi canali	
di finanziamento sovra comunale, nella analisi dei fabbisogni e possibilità di	
partecipazione ai finanziamenti, nella programmazione e predisposizione delle	
 proposte di intervento da parte dei singoli comuni, nella collazione delle schede e	
prospetti a livello di LODE, nella tenuta dei rapporti tra i vari enti, e nella cura delle	
 successive fasi di rendicontazione.	
In via generale, i Comuni associati si riservano la facoltà di affidare al Gestore altre	
funzioni o incarichi o attività non previsti negli articoli che precedono, purchè	
 connessi alla causa del presente contratto, secondo l'evoluzione delle norme	

		1
	regolanti il patrimonio pubblico, l'urbanistica e specificamente l'edilizia residenziale	
	pubblica.	
	In tale caso sarà provveduto, secondo le deliberazioni del L.O.D.E., a fissare le	
	modalità di affidamento con separati e motivati atti.	
	Art. 11	
	(termini ed obblighi connessi all'attività di gestione)	
and the second s	Nell'esercizio delle funzioni affidategli, il Gestore è espressamente obbligato ad	
	osservare tutti i termini temporali previsti dalla Legge regionale e.r.p. e successive	
	norme di attuazione, nonché dal presente contratto.	
	In particolare al Gestore è fatto obbligo:	
	di comunicare a ciascun Comune l'effettiva disponibilità di uno o più alloggi,	
	entro e non oltre 15 giorni dalla presa in consegna (nel caso di nuove costruzioni) o	
	ripresa in consegna (nel caso di alloggi di risulta);	
***************************************	di specificare, nella stessa comunicazione, se l'alloggio è immediatamente	
	fruibile o se occorrano opere di manutenzione o recupero, apponendo il termine	
	presumibile di ultimazione;	
	> di consegnare l'alloggio all'assegnatario e di stipulare il relativo contratto	
	entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento comunale di	
	assegnazione, in tutti i casi in cui l'alloggio sia immediatamente fruibile;	
	> di consegnare l'alloggio all'assegnatario e di stipulare il relativo contratto	
	entro 7 giorni decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, qualora lo stesso alloggio	
	sia stato oggetto di intervento manutentivo o di recupero edilizio;	
	Altresì il Gestore è tenuto:	
	➤ a comunicare al Comune interessato l'elenco degli assegnatari con reddito	
	superiore previsto per la permanenza negli alloggi e.r.p., entro il 31 dicembre dello	
	superiore previsio per la permanenza negli alloggi e.r.p., entro il 31 dicembre dello	
	18	

***************************************	stesso anno in cui l'accertamento reddituale è stato compiuto;	
	> a comunicare con cadenza semestrale, nei mesi di gennaio e luglio, l'elenco	
	degli assegnatari morosi per più di sei mensilità o per i quali il Gestore è intervenuto,	
	in via sostitutiva, per rimborsi di spese condominiali, specificando per ciascun caso la	
	natura delle somme dovute e gli eventuali provvedimenti assunti sotto il profilo	
	giudiziale e/o extragiudiziale. Verrà operata una distinzione tra i soggetti che si	
	trovano in condizioni di morosità causa di decadenza dall'assegnazione, da quelli	
	che, sulla base di specifica documentazione prodotta, risultino casi speciali di cui	
	all'art. 30, comma 4, della LRT 96/1996 per i quali non è dichiarabile la decadenza,	
	né sono applicabili le penali; spetta ai Comuni la verifica di tali elenchi e la decisione	
	sui casi meritevoli dell'intervento pubblico di sostegno assistenziale.	
	In ogni caso il Gestore è tenuto a fornire ai Comuni la documentazione richiesta per	
	l'istruttoria delle pratiche e a segnalare con tempestività al Comune interessato	
	circostanze, situazioni o fatti che possano pregiudicare la continuazione del rapporto	
	locativo o il corretto uso degli immobili.	
	Art. 12	
	(rapporti di lavoro)	
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	Il Gestore si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti:	
	> condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di	
	settore e gli accordi sindacali vigenti;	
	> norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	> tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori.	
	Art. 13	
	(obblighi dei Comuni associati)	
	I Comuni associati, ciascuno singolarmente, si impegnano ad assicurare al Gestore	
	19	

	le condicioni accessi all'ettimolo continuo della formicai affidata con il massante	
	le condizioni necessarie all'ottimale gestione delle funzioni affidate con il presente	
wall about the source of the s	contratto.	
	In particolare i Comuni associati, ciascuno singolarmente, si impegnano ad infornare	
	tempestivamente il Gestore circa l'adozione di atti, regolamenti, procedimenti o altro	
AMARIAN MARIAN M	che possano influire sull'esercizio delle funzioni affidate.	
	Altresì si impegnano a fornire al Gestore tutte le notizie e i documenti in loro	2
	possesso, riguardanti il patrimonio e l'utenza, al fine di consentire la creazione o il	
	completamento degli archivi.	
	Pertanto il Gestore non sarà responsabile nei confronti dei Comuni in relazione ad	
	eventuali disservizi derivanti da difetto di comunicazione o da inadempimento agli	
	obblighi gravanti sui singoli Comuni, ai sensi del presente contratto.	
	Art. 14	
	(Canone concessorio e compensazioni per obbligo di servizio)	
	Per l'esecuzione del presente contratto si convengono tra le parti i seguenti rapporti	
	economico finanziari.	
	Al Gestore compete di sostenere tutti i costi e di introitare tutti i ricavi determinati	
	dalla gestione del servizio affidato con il presente contratto.	
	Pertanto i proventi dei canoni di locazione sono diretti a compensare i costi di	
41,4	amministrazione e di gestione derivanti dal presente contratto ed altresì sono	
	amministrazione e di gestione derivanti dal presente contratto ed altresì sono	
	amministrazione e di gestione derivanti dal presente contratto ed altresì sono finalizzati:	
	amministrazione e di gestione derivanti dal presente contratto ed altresì sono finalizzati: a realizzare gli interventi edilizi di cui al precedente art. 9; a versare le quote previste dalla Legge Regionale e.r.p., artt. 29 e 39, a favore del	
	amministrazione e di gestione derivanti dal presente contratto ed altresì sono finalizzati: a realizzare gli interventi edilizi di cui al precedente art. 9; a versare le quote previste dalla Legge Regionale e.r.p., artt. 29 e 39, a favore del Fondo sociale regionale;	
	amministrazione e di gestione derivanti dal presente contratto ed altresì sono finalizzati: a realizzare gli interventi edilizi di cui al precedente art. 9; a versare le quote previste dalla Legge Regionale e.r.p., artt. 29 e 39, a favore del Fondo sociale regionale; a costituire il fondo per il sostegno a situazioni di particolare disagio economico.	
	amministrazione e di gestione derivanti dal presente contratto ed altresì sono finalizzati: a realizzare gli interventi edilizi di cui al precedente art. 9; a versare le quote previste dalla Legge Regionale e.r.p., artt. 29 e 39, a favore del Fondo sociale regionale;	

a P		
	ad ogni altra destinazione consentita dalle norme statali e regionali in materia di	
	edilizia residenziale pubblica.	
	Il Gestore verserà a ciascun Comune un canone concessorio (C) così determinato:	
***************************************	C = a - (b + c + d + e), dove:	
	a = € 108 moltiplicato per il numero di alloggi regolarmente occupati (tale importo	
	verrà rivalutato annualmente sulla base del tasso programmato d'inflazione, come	
	risultante dai dati di programmazione economica nazionale);	
	b = importo del canone oggettivo degli alloggi dichiarati effettivamente disponibili per	
All the second s	i quali i Comuni provvedono alla riassegnazione con un ritardo, senza giustificato	
	motivo, di 3 mesi dalla data di comunicazione della disponibilità;	
	c = importo del canone oggettivo degli alloggi occupati senza titolo per i quali i	
	Comuni ritardino più di 3 mesi dalla segnalazione nell'emissione dell'ordinanza di	
	rilascio;	
	d = importo dei canoni locativi e oneri condominiali ed accessori non pagati da	
***************************************	assegnatari riconosciuti dai Comuni in situazione di disagio sociale ed economico,	
Name of the last o	secondo la procedura di cui all'art.11;	
	e = le spese per "funzioni di segreteria" di cui all'art. 10, ed altre eventuali spese	
	sostenute e documentate dall'Ente Gestore nel corso dell'anno di riferimento nello	
	svolgimento di funzioni collegate all'attività di gestione dell'e.r.p., previa intesa con i	<u></u>
	Comuni interessati.	
	Laddove nella suddetta formula il valore tra parentesi superi il valore di cui alla	
	lettera a), i singoli comuni dovranno prevedere nei propri bilanci dei maggiori costi e	
	a garanzia dell'equilibrio economico. La misura delle predette compensazioni dovrà	
	essere determinata in conformità alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.	
	Il versamento sarà effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile dell'anno	
	21	

	£ 6.
successivo.	
In sede di formazione del piano economico-finanziario di cui al successivo art. 17,	
comma 1, il Gestore produrrà specifica valutazione circa l'entità del corrispettivo	
dovuto ai Comuni, con eventuale proposta di correttivo o variazione, da sottoporre a	
deliberazione del L.O.D.E.	
TITOLO III	
(QUALITA' DELLA GESTIONE E MONITORAGGIO)	
Art. 15	
(carta dei servizi)	
Il Gestore, nello svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto e	
nell'intero ambito ottimale, è obbligato al rispetto dei principi di uguaglianza,	
imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia ed in	
generale alla disciplina contenuta nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei	
Ministri 27 gennaio 1994 e nell'art. 11 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e	
successive modifiche ed integrazioni.	
Il Gestore assicura il rispetto della Carta dei Servizi approvata dal L.O.D.E. e	
preordinata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:	
Assicurare lo svolgimento delle funzioni affidate dai Comuni in modo	
continuativo e in tutto il territorio di riferimento;	
Informare correttamente l'utenza sui servizi resi dal Gestore e sulle	
relative modalità di prestazione;	
Garantire una corretta gestione dei reclami ed un efficace sistema di	
contatto con utenti, anche in collaborazione con gli U.R.P. dei Comuni associati;	
4. Definire ed attuare forme di consultazione e partecipazione delle	
organizzazioni sindacali, in attuazione del presente contratto;	
22	

and the second s	5. Diffondere la conoscenza del regolamento per l'utenza assegnataria e	
	delle normative vigenti per l'uso corretto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.	
-	Art. 16	
	(programmazione economico-finanziaria e informative al L.O.D.E.)	
-	Il Gestore dovrà fornire al L.O.D.E. un'adeguata informazione circa la propria attività	
	e gli obiettivi di gestione, nonché i dati (tecnici, amministrativi ed economico-	
	finanziari) necessari a definire i programmi di sviluppo del settore e a verificare la	
	qualità e la quantità delle prestazioni effettuate.	
	Tra le parti si stabilisce che:	
	- entro il 31 gennaio di ogni anno, il Gestore elabora e trasmette al L.O.D.E., il	
	programma di investimento, composto dal piano triennale degli investimenti e dal	
**************************************	budget previsionale relativo all'anno in corso, suddiviso in ambiti comunali, avente	
	valenza triennale ed aggiornato annualmente, relativo a tutti gli interventi rivolti a	
	favorire il miglioramento complessivo del patrimonio gestito e del servizio erogato	
	all'utenza; il grado di specificazione del programma deve essere tale da consentire	
	un'adeguata valutazione qualitativa e quantitativa da parte dei Comuni associati;	
A HALLIAND AND A HALL	- Entro il 31 maggio di ogni anno, il Gestore fornisce al L.O.D.E. un report che	
	contenga la rappresentazione riepilogativa particolareggiata dell'attività svolta	
	nell'anno precedente ed esponga il grado di realizzazione di quanto previsto nel	
	programma di investimento. In particolare il report dovrà evidenziare:	
	> le entrate e le uscite, connesse alla gestione dell'anno precedente e	
	suddivise per ambiti comunali;	
	> gli eventuali scostamenti con illustrazione delle cause che li hanno	
	determinati;	
	> il dettaglio degli interventi manutentivi suddivisi per ambiti comunali;	
	23	

	Il L.O.D.E. esamina il programma di investimento, entro 30 giorni dal ricevimento	
	ed emana le necessarie direttive in ordine alle priorità di intervento, agli obiettivi di	
	sviluppo del settore, all'utilizzo delle risorse disponibili; qualora il termine di cui sopra	
	sia decorso in assenza di determinazioni da parte del LODE, il programma proposto	
***************************************	dal Gestore si intende approvato.	
	In esecuzione del D. Lgs. 11.11.2003 n. 333, art. 6, è fatto obbligo al Gestore di	
	attivare sistema contabile separato che consenta di rendere noti gli effetti prodotti da	
	altre eventuali attività (come consentite al precedente art. 10) rispetto all'attività qui	
	assunta in via principale, sia in termini di ricavi netti, sia in termini di partecipazione	
	degli stessi ai complessivi risultati reddituali.	
	Art. 17	
	(poteri di verifica)	
	Il Gestore prende atto che il L.O.D.E. esercita, nei suoi confronti, poteri di vigilanza e	
	verifica sullo svolgimento delle funzioni affidategli e sul rispetto delle condizioni di cui	
	al presente contratto, secondo le competenze attribuitegli dalla Legge Regionale,	
	dalla Convenzione e dal Regolamento generale.	
	Le attività di vigilanza e controllo sono svolte in base alle determinazioni	
	dell'Assemblea e del Comitato esecutivo del L.O.D.E., i quali, individuando apposite	
	modalità, organismi e soggetti, potranno avvalersi della consulenza di esperti in	
	materia, in particolare per quanto concerne le verifiche di natura tecnica e la	
	misurazione qualitativa ed economica della gestione.	
	Il Gestore, a sua volta, nominerà un referente per i controlli e per la gestione dei	
	rapporti con il L.O.D.E. attraverso i suoi rappresentanti; con questi il referente sarà	
	tenuto ad incontrarsi a cadenza periodica per le verifiche sulla gestione, sullo stato di	
	avanzamento dei programmi e sulle eventuali problematiche che dovessero	
	24	
	24	

, is		
	insorgere.	
	Si conviene che, tra i rappresentanti del L.O.D.E. e il referente del Gestore, sarà	
	provveduto alla periodica verifica dei livelli di qualità del servizio, applicando gli	
	specifici parametri ed indicatori approvati con delibera di L.O.D.E. n. 4 del 22.3.2005,	
	ed allegati al presente atto.	
	II L.O.D.E. potrà chiedere chiarimenti al Gestore su questioni, tecniche ed	
	II L.O.D.E. potra chiedere chianmenti al Gestore su questioni, tecniche eu	
	organizzative, attinenti il servizio, nonché segnalare eventuali inadempimenti o	
- MANAGEMENT - MAN	disservizi; potrà effettuare in qualsiasi momento visite ed ispezioni nei locali ove	
A	saranno svolte le funzioni e le attività di cui al presente contratto.	
	Presso la sede del Gestore i Comuni associati, singolarmente intesi, hanno pieno	
	titolo ad accedere alla documentazione concerne il patrimonio di loro proprietà e	
	l'utenza ivi insediata.	
***************************************	Ciascun Comune potrà verificare, in riferimento alle funzioni di cui è unico titolare, i	
	livelli di efficienza del servizio effettuato e l'adempimento integrale e puntuale delle	
	obbligazioni previste, nonché richiedere al Gestore la rimozione di eventuali	
	situazioni di sua inadempienza contrattuale.	
	Art.18	
	(Controllo analogo)	
	I Comuni, nell'ambito territoriale di riferimento, procedono con apposito	
	Regolamento, approvato dall'Assemblea di L.O.D.E. all'individuazione delle modalità	
######################################	di esercizio nei confronti del Soggetto Gestore del controllo analogo a quello	
	esercitato sui propri uffici.	
	TITOLO IV	
	(NORME FINALI, CONTROVERSIE E SANZIONI)	
	Art. 19	
	25	

	e/ v
(divieto di cessione dell'azienda)	
In nessun caso il Gestore potrà cedere, affittare o comunque dare in godimento a	
terzi, a qualunque titolo, neppure parzialmente, l'azienda utilizzata per svolgere le	
funzioni di cui al presente contratto.	
Art. 20	
(assicurazione)	
Il Gestore si obbliga a stipulare con accreditata compagnia assicurativa e a	
mantenere per tutta la durata di efficacia del presente contratto una polizza per la	
copertura del rischio della responsabilità civile verso i terzi, connesso alla gestione	
affidata.	
La suddetta polizza dovrà specificamente contenere l'estensione per i seguenti	
rischi:	
Rc da Inquinamento accidentale;	
Interruzione o sospensione di attività di terzi;	
> Spargimento di acqua.	
Il Gestore, inoltre, si obbliga a stipulare, in nome e per conto dei Comuni del LODE	
aretino, una polizza incendio a copertura di tutti i rischi relativi ai fabbricati gestiti,	
estesa anche alle garanzie catastrofali quali terremoto, inondazioni, alluvioni, alla-	
gamenti e simili, previa presentazione all'Assemblea di L.O.D.E. delle proposte	
di polizza.	
Art. 21	
(tutela contrattuale dei singoli Comuni)	
Ciascun Comune potrà verificare, in riferimento alle funzioni e agli interessi specifici	
di cui è diretto titolare, che il Gestore adempia integralmente e puntualmente alle	
obbligazioni previste ai precedenti artt. 8 e 9, e ad invitarlo a rimuovere eventuali	
26	

· w		
	situazioni di inadempimento.	
	La violazione degli obblighi sarà contestata in forma scritta al Gestore, con invito ad	
	eliminare l'inadempimento entro un termine perentorio, comunque non inferiore a 15	
	giorni e non superiore a 60 giorni.	
	Art. 22	
	(risoluzione del contratto per inadempimento)	
	Nel caso in cui i Comuni associati riscontrino gravi, ripetute e comprovate irregolarità	
	nello svolgimento da parte del Gestore delle attività ad esso affidate, gli stessi	
	possono contestare tali inadempienze con apposita comunicazione indirizzata al	
	Gestore intimandogli di provvedere ad eliminarle nei termini di legge o di contratto o	
***************************************	comunque laddove questi ultimi non siano definiti, entro un massimo di 60 giorni.	
	Qualora nel termine prescritto il Gestore non provveda a rimuovere l'inadempimento	
	senza fornire adeguate giustificazioni al ritardo, i Comuni associati provvederanno ad	
	applicare la procedura per la revoca dell'affidamento, come disposto dal successivo	
	art. 25.	
	Il contratto può essere risolto su richiesta del Gestore per gravi e comprovate	
	inadempienze da parte dei Comuni associati.	
	Art. 23	
	(Clausola risolutiva espressa)	
	Costituiscono casi di risoluzione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti del-	
	l'art. 1456 cc.:	
	1. l'inosservanza del divieto di cessione, anche in godimento, a terzi dell'azien-	
	da;	
	l'inosservanza del divieto di cessione del contratto;	
***	l'insolvenza manifesta o comunque la sottoposizione del Gestore a procedu-	
	27	

	ž. «.
re fallimentari;	
4. lo scioglimento, per qualsiasi causa, della società.	
Art. 24	
(recesso)	
In relazione agli obblighi imposti dalle disposizioni di settore, non è ammesso il	
recesso unilaterale dal presente contratto di uno o più singoli Comuni associati.	
Art. 25	
(revoca del servizio)	
Qualora si verifichi una causa di risoluzione del presente contratto, i Comuni	
associati, con motivata deliberazione del L.O.D.E., revocheranno l'affidamento al	
Gestore dell'esercizio delle funzioni attinenti la gestione amministrativa, la	
manutenzione ed il recupero del patrimonio gestito, nonché delle funzioni relative a	
nuove costruzioni.	
Nessun indennizzo, compenso o altro corrispettivo sarà dovuto al Gestore.	
Art. 26	
(controversie)	
In caso di controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del	
presente contratto, si procederà ad un esame della medesima mediante apposita	
riunione congiunta tra gli organi del L.O.D.E e del Gestore.	
Ove permanga la controversia è competente il Foro di Arezzo.	
Art. 27	
(rinegoziazione del contratto)	
Ferma restando la facoltà di apportare consensualmente modifiche ed integrazioni al	
presente contratto nel corso della sua vigenza in connessione all'esperienza	
gestionale maturata e agli esiti del periodico monitoraggio sulle attività svolte, le parti	
28	

	convengono sin da ora sulla necessità ed opportunità di rinegoziare il rapporto qui	
	definito qualora dovessero verificarsi innovazioni di particolare rilievo – economico,	
	quantitativo o qualitativo – in ordine ai servizi affidati ed alle modalità della loro	
	gestione, anche in assenza di norme cogenti.	
	Art. 28	
	(scadenza del contratto e regolazione dei rapporti)	
	Alla scadenza del presente contratto, nel caso di mancato rinnovo nelle forme	
	previste al precedente art. 4, tutti i beni affidati al Gestore, anche in date e con atti	
	successivi alla stipula del presente, saranno da questo restituiti a ciascun Comune in	
	buono stato di conservazione, compatibilmente all'usura e al tempo trascorso.	
	Il Gestore è tenuto a consegnare a ciascuno dei Comuni associati copia delle	
	banche dati dell'utenza e del patrimonio gestito, aggiornate alla data della scadenza.	
ALCO STATE OF THE	Saranno altresì ceduti gratuitamente a ciascun Comune i beni realizzati o acquisiti	
	dal Gestore con finanziamenti erogati totalmente dallo stesso Comune.	
	Con separato atto si provvederà a disciplinare i rapporti dell'eventuale subentro tra	
	gestori al termine del contratto.	
	Art. 29	
	(varie e fiscali)	
	Tutte le comunicazioni previste dal presente contratto dovranno essere inviate:	

	- per quanto riguarda il Gestore, all'indirizzo PEC di Arezzo Casa s.p.a.:	
	segreteria@pec.arezzocasa.net;	
	- per quanto riguarda i Comuni associati, alla sede della presidenza del	
	L.O.D.E., presso il Comune di Arezzo, all'indirizzo PEC:	
	comune.arezzo@postacert.toscana.it;	
	- per quanto riguarda i Comuni singolarmente considerati, in relazione a	
	29	

		3 e
	specifici adempimenti o obblighi informativi di loro competenza, ovvero per	
	informazioni di interesse di tutti, ai rispettivi indirizzi PEC.	
	Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano	
	le norme del codice civile e si intendono espressamente richiamate le norme che	
	regolano l'edilizia residenziale pubblica.	
	Alla registrazione del contratto provvederà il Gestore. Le relative spese, se ed in	
	quanto dovute, graveranno in parti uguali tra L.O.D.E. e Gestore.	
	Comune di Arezzo	
	Il Direttore del Servizio Patrimonio e Provveditorato	
	Dott.ssa Daniela Farsetti	
	Arezzo Casa S.p.A.	
4	Il Presidente	
	Sig. Gilberto Dindalini	
	Approvazione clausole ex art. 1341 e 1342 c.c.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, si approva	
	espressamente dopo averne presa attenta visione, quanto contenuto nelle seguenti	
	clausole:	
	- art. 5 (divieto di cessione del contratto)	
	- art. 19 (divieto di cessione dell'azienda)	
	- art. 24 (recesso)	
	- art. 25 (revoca del servizio)	
M	- art. 26 (controversie)	
	Comune di Arezzo	
	Il Direttore del Servizio Patrimonio e Provveditorato	
	Dott.ssa Daniela Farsetti	
	30	

<i>y</i>		
	Arezzo Casa spa	
	II Presidente	
	Sig. Gilberto Dindalini	
	Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile viene	
	sottoscritto dalle parti mediante apposizione di valida firma digitale.	
	Il presente contratto si compone di n. 30 (trenta) facciate dattiloscritte per	
	intero, e n. 08 (otto) righe nella trentunesima pagina, senza le firme, fino a	
	qui.	
	Bollo assolto in modo virtuale Autorizzazione Int. Fin. Arezzo n° 21879 del	
	20.11.1991 pari ad € 128,00	
	Diritti di segreteria e scritturazione pari ad € 16,64 assolti	
	31	

